



**CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
11/27/CR11b/C11**

**DOCUMENTO DELLE REGIONI SUL DDL AS 2626
RECANTE “NORME PER LA TUTELA DELLA LIBERTÀ DI IMPRESA.
STATUTO DELLE IMPRESE”**

Il testo licenziato dalla Camera dei Deputati il 15 marzo u.s. tiene conto in particolare dei rilievi formulati in sede consultiva dalla Commissione Bilancio, tesi a salvaguardare l'equilibrio economico-finanziario del Bilancio dello Stato, e degli analoghi rilievi espressi dalla Commissione Finanze in merito a tutte le norme capaci di comportare minori entrate o comunque una perdita di gettito di notevole entità senza indicare direttamente alcuna forma di copertura finanziaria.

L'accoglimento, peraltro parziale, delle osservazioni formulate dalle Commissioni competenti in sede consultiva ha prodotto un nuovo testo che per taluni versi risulta coerente con alcune delle proposte di emendamento avanzate dalle Regioni nel documento approvato dalla Conferenza delle Regioni in data 18/11/2010.

Ci si riferisce, in particolare:

- alla soppressione della definizione di impresa; alla riformulazione del principio della durata, da rivedere con apposito provvedimento legislativo, dei processi civili relativi al recupero dei crediti vantati dalle imprese nei confronti della P.A. o di altre imprese, da definire entro termini ragionevolmente brevi, con l'obiettivo di un anno;
- alla soppressione della delega per una disciplina integrativa delle procedure concorsuali, su cui le Regioni avevano espresso perplessità, sia nel merito delle disposizioni volte ad aiutare il fallito ad intraprendere una nuova attività imprenditoriale, sia in ordine agli effetti per l'erario di alcune disposizioni;
- alla soppressione delle delega per la riforma dell'imposizione tributaria, che peraltro trattava inopportunosamente tematiche come quella fiscale, in prossimità di una riforma in senso regionalistico della stessa;
- alla soppressione della norma che impegnava lo Stato a garantire disposizioni e regimi fiscali di maggior vantaggio per le imprese avviate da giovani di età inferiore a 35 anni, in quanto di contenuto generico e sprovvista di adeguata copertura finanziaria;
- all'eliminazione della disposizione riguardante l'istituzione dell'Agenzia nazionale per le micro, piccole e medie imprese, coinvolta nell'adempimento di compiti strettamente connessi all'elaborazione della legge annuale PMI;
- all'accoglimento del riferimento alle reti d'impresa tra le possibili forme di aggregazione tra imprese;
- alla soppressione della disposizione concernente l'istituzione di una commissione parlamentare dedicata.

Pur riconoscendo l'evidente intervento volto a modificare sostanzialmente l'impianto del nuovo testo legislativo, che per molti aspetti diviene condivisibile, permangono però le perplessità in

merito ai seguenti punti, già peraltro evidenziati nel documento approvato dalla Conferenza delle Regioni del 18 novembre 2010:

1) come si evince dal comma 1 dell'art. 1, la finalità prioritaria del ddl è quella di definire le norme fondamentali che disciplinano la libertà d'impresa e come tale, nel delineare il quadro di riferimento di principio per ogni successiva regolamentazione, deve declinare non solo i diritti fondamentali dell'impresa, ma anche i diritti esigibili da parte dell'imprenditore e più puntualmente i doveri cui lo stesso è tenuto ad attenersi nell'esercizio dell'attività d'impresa, a prescindere dalla sua dimensione;

2) si ribadiscono i dubbi a suo tempo formulati sulla congruità dello strumento legislativo per dare attuazione su tutto il territorio nazionale allo Small Business Act, che anche nella sua riformulazione approvata lo scorso febbraio 2011 riconferma la natura di atto programmatico-strategico con cui la Commissione UE mira a ricondurre a quadro di riferimento organico tutte le iniziative e gli strumenti della politica di impresa, invitando gli Stati membri e le Autorità regionali e locali a collaborare nel raggiungimento degli obiettivi indicati nella strategia, invocando i medesimi principi del partenariato, della sussidiarietà orizzontale e della proporzionalità degli interventi.

Peraltro la proposta di regionalizzazione dei programmi SBA nazionali, avanzata dal Governo e sostenuta dalle Regioni, al fine di dar rilievo alle peculiarità territoriali dei diversi sistemi imprenditoriali esistenti negli Stati membri, è stata accolta dalla Commissione europea e ciò conferma che rispetto allo strumento legislativo, volto ad assicurare un'applicazione omogenea su tutto il territorio nazionale, sia preferibile **l'adozione di un piano d'azione nazionale**, che poi si articoli in piani d'azione regionali e/o locali, coordinati attraverso buone pratiche di governance, come previsto dal riesame dello Small Business Act.

Ferma restando l'idoneità dello strumento legislativo per definire lo status giuridico delle imprese, restano tuttavia le perplessità già espresse in merito al riparto delle competenze tra Stato e Regioni.

Al riguardo si osserva quanto segue.

Il testo di legge, fatti salvi profili di tutela della concorrenza e di ordinamento civile, che come tali richiedono una disciplina uniforme a livello statale, verte su una materia costituzionalmente riservata alla potestà legislativa regionale.

Nel dare attuazione allo Small Business Act, si prefigura un quadro di iniziative per la tutela e lo sviluppo delle imprese di micro e piccole dimensioni, che esclude dal complesso iter della sua predisposizione un qualunque processo di consultazione delle Regioni, fatto salvo un parere non vincolante della Conferenza unificata (cfr. osservazioni ed emendamenti sull'art. 16).

Inoltre il testo, nel disporre in merito alle politiche pubbliche per la competitività, opera un riaccentramento degli strumenti finanziari di sostegno allo sviluppo locale, aggirando la competenza regionale in materia di incentivi alle imprese.

Proposta:

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, il contesto del presente ddl, che tratta di una materia che può essere definita "mista", risulta essere il più opportuno per richiamare la recente sentenza della Corte Costituzionale n. 165 del 2007, che è appunto entrata nell'ampio contesto delle materie attinenti lo sviluppo economico, in cui insistono aree di competenza esclusiva dello Stato, materie concorrenti e materie residuali in capo alle Regioni.

In tale ambito lo Stato centrale si è sentito autorizzato ad avocare a sé competenze legislative e amministrative mediante ciò che la Corte ha definito "chiamata in sussidiarietà".

Ma affinché la “chiamata” operata dallo Stato centrale sia legittima, la Corte ha esplicitamente affermato che occorre che l’intervento preveda forme di leale collaborazione con le Regioni, al fine di recuperare il ruolo delle Regioni stesse in termini di coinvolgimento, attraverso l’applicazione del modulo della concertazione necessaria e paritaria.

Di qui la necessità che nell’ambito del ddl venga previsto:

- il rafforzamento del ruolo della Sede stabile di concertazione quale luogo di codecisione fra lo Stato e le Regioni sulle politiche industriali (proposta di emendamento art. 1 comma 4-bis);
- la predisposizione di un piano di strategico di interventi finalizzato all’attuazione delle politiche pubbliche per la competitività, da adottarsi in accordo con le Regioni nell’ambito della Sede stabile di cui al citato art. 1, comma 4-bis (proposta di emendamento art. 14, comma 3);
- nel caso venga mantenuta la previsione di una legge annuale per la tutela e lo sviluppo delle micro e piccole imprese, tale atto normativo deve essere previamente concordato con le Regioni nell’ambito della Sede stabile di concertazione (proposta di emendamento art. 16, comma 1);
- nello svolgimento delle proprie funzioni il Garante per le micro, piccole e medie imprese operi in raccordo con le Regioni (proposta di emendamento art. 15, comma 6).

Al fine di poter rappresentare compiutamente le proposte regionali nel corso del prosieguo dell’iter parlamentare, si ritiene utile richiedere un’audizione alla Commissione parlamentare competente del Senato della Repubblica.

Roma, 24 marzo 2011

Osservazioni e proposte di emendamenti

Capo I – FINALITA' E PRINCIPI

In premessa si ritiene opportuno formulare le nostre perplessità in merito alla lettura dicotomica cui si presta il testo legislativo.

In particolare esso alterna disposizioni di principio, sulla cui base vanno declinati diritti e doveri dell'imprenditore – come dovrebbe essere nella natura e nelle finalità di un testo statutario – a disposizioni di dettaglio che regolamentano materie specifiche aventi riflessi sul sistema delle PMI (tra le altre: disciplina degli appalti pubblici, politiche pubbliche per la competitività, generando tra l'altro in quest'ultimo caso confusione in merito al riparto di competenze costituzionalmente garantite tra Stato e Regioni).

Inoltre dalla lettura congiunta degli artt. 1 e 2 non è sempre chiaro il discrimine tra finalità della legge e principi generali che concorrono a definire lo statuto dell'impresa e dell'imprenditore, e ciò è tanto più importante in quanto scopo dello Statuto deve essere quello di definire il quadro di riferimento di principio per ogni regolamentazione successiva.

Art. 1 - Finalità

Comma 2

Fatti salvi i rilievi espressi sul riparto delle competenze tra Stato e Regioni nella parte generale del documento, non si ritiene corretto il riferimento ai principi della legge quali “norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica” che, a seguito della revisione del titolo V della Costituzione, si pongono come limiti esclusivamente per la legislazione delle Regioni a statuto speciale.

Trattandosi di legge composita e di contenuto eterogeneo, come esposto nella premessa generale, si ritiene necessario che il presente comma indichi in modo puntuale in base a quali disposizioni costituzionali lo Stato legifera.

Inoltre, al fine di rendere pienamente effettivo il principio di leale collaborazione con le Regioni e di recuperare il ruolo di queste ultime in termini di partecipazione attiva alla fase ascendente della definizione delle politiche sulle PMI attraverso il modulo della concertazione necessaria e paritaria, in conformità con le più recenti sentenze della Corte costituzionale in tema di “chiamata in sussidiarietà”, si rende indispensabile un rafforzamento del ruolo della Sede stabile di concertazione quale luogo di codesione tra lo Stato e le Regioni sulle politiche industriali, differenziandone ruolo e funzioni rispetto alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome.

Si propone pertanto di aggiungere il seguente comma 4-bis:

“Art. 4-bis – Sede stabile di concertazione

L'art. 1, comma 846, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è modificato come segue:”Al fine di dare attuazione al principio di leale collaborazione tra lo Stato e le Regioni, è istituita presso il Ministero dello sviluppo economico, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, nel rispetto delle competenze attribuite dal Decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, una sede stabile di concertazione.

La sede stabile è composta dai Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano o loro Assessori delegati ed è presieduta dal Ministro dello Sviluppo economico.

La sede stabile di concertazione è finalizzata alla concertazione nella fase ascendente della definizione delle strategie di politica industriale.

Essa viene obbligatoriamente sentita nella fase di predisposizione di piani, programmi ed interventi relativi allo sviluppo del sistema produttivo.

Il funzionamento e lo svolgimento dei lavori della sede stabile sono disciplinati da apposito regolamento interno, adottato dal Ministro dello Sviluppo economico, previa intesa con le Regioni.”

Art. 2 - Principi generali

Fatte salve le considerazioni esposte in premessa in merito al Capo I, i principi enucleati nell'articolo sono in via generale condivisibili e sono già previsti nell'ordinamento costituzionale e comunitario.

Anche in tale enunciazione si alternano disposizioni relative a diritti e libertà dell'impresa e disposizioni che rappresentano delle indicazioni di riferimento per le politiche di sostegno al sistema produttivo, sulle quali si richiamano la forte contrarietà delle Regioni come già evidenziato in premessa.

Si rileva comunque che la **lett. m)** per come formulata prevedrebbe un regime di semplificazione ulteriore per le micro, piccole e medie imprese femminili e giovanili; se sono condivisibili misure di incentivazione per queste tipologie di imprese, risulta poco comprensibile una differenziazione su base di genere e/o generazionale per i regimi di semplificazione.

Art. 3 e 4 - Libertà associativa e Legittimazione ad agire delle associazioni

Le due disposizioni sono intimamente connesse e la lettura va fatta congiuntamente.

Al comma 1 dell'art. 3 si afferma la libertà di associazione che, com'è noto, è già prevista dall'ordinamento, pertanto *si propone di riformulare la previsione in maniera tale da evitare l'introduzione negli strumenti di diritto privato di clausole che siano limitative di tale diritto, prevedendone espressamente la nullità.*

Il comma 2 del medesimo articolo sembra contraddire il comma 1 quando introduce criteri di selettività nel riconoscimento delle associazioni di rappresentanza, facendo riferimento alle associazioni rappresentate nel sistema delle camere di commercio o nel CNEL.

Il sistema delle rappresentanze nelle Camere di commercio è regolamentato dai singoli statuti, per loro natura autonomi, che non sempre rispecchiano i pesi e l'importanza di una singola categoria di imprese.

Appare in ogni caso superfluo il comma 3 dell'articolo 3, in quanto già normato in altra disciplina, e quindi se ne propone la cassazione.

In merito all'art. 4, si formulano forti perplessità in ordine alla titolarità ad agire, nei processi civili, penali ed amministrativi, per la tutela di tali interessi, limitata soltanto alle associazioni riconosciute.

L'articolo 4 introduce infatti una corsia preferenziale per le associazioni rappresentate nel sistema delle Camere di commercio e nel Cnel e quindi riconosciute nella legittimazione ad agire per la

tutela degli interessi diffusi, creando una discriminazione nei confronti di aggregazioni di per sé portatrici di interessi rilevanti ma non aventi i requisiti suddetti.

Il combinato disposto del comma 2 dell'articolo 3 e del presente comma sembrerebbero contraddire il principio di libertà di associazione sancito al primo comma dell'art. 3.

Quanto al comma 1 del medesimo art. 4, è apprezzabile il fatto che la fattispecie di interesse diffuso venga distinta rispetto a quella di interesse collettivo, nonché il fatto che si possa ricorrere anche per la tutela degli interessi di una parte della categoria rappresentata, cosa prima inibita dalla giurisprudenza, anche se manca nel testo approvato dalla Camera la formalizzazione di tale fattispecie attraverso l'integrazione al riguardo della disciplina della legge 241/90.

Art. 5 - Definizioni

Fatta salva la definizione di impresa di micro, piccola e media dimensione, che a più riprese viene richiamata nel testo normativo, non si comprende la necessità di definizioni alle quali non si fa riferimento nel corpus del provvedimento (cfr. "seed capital", "meta-distretti tecnologici", "distretti del commercio", ecc.), pur se richiamate ai fini del presente provvedimento.

Peraltro si tratta di definizioni che da un lato rischiano di riprodurre, in maniera non esaustiva, le definizioni sulle varie tipologie di imprese e sulle forme aggregative tra le stesse rese da altri atti normativi nazionali e regionali, e dall'altro rischiano di confliggere con quelle attualmente vigenti proprio ai fini dell'accesso agli incentivi a cui il successivo articolo 14 sulle politiche pubbliche per la competitività fa riferimento.

Si propone pertanto la soppressione dell'articolo.

Art. 6 – Procedure di valutazione

Il Comma 1, benché condivisibile nelle intenzioni, risulta invasivo della prerogative regionali di esercizio della propria potestà legislativa nelle materie residuali; si propone di esplicitare che la previsione si riferisce alle materie di cui ai commi 2 e 3, Art. 117 Cost.

Comma 1, punto b

Si tratta di un'affermazione pleonastica in quanto volta a garantire "l'effettiva applicazione" di una disciplina già vigente sull'AIR e sulla VIR.

Si propone la cassazione del comma 1, punto b.

Comma 3

Poiché si tratta di una disposizione volta a regolamentare puntualmente l'organizzazione di un ufficio presso le Regioni e gli enti locali, la norma lede l'autonomia organizzativa e finanziaria di tali enti.

Si propone l'abrogazione del comma 3.

Comma 4

Si esprimono le stesse considerazioni di cui al comma 1.

Art. 9 – Rapporti con la pubblica amministrazione

Comma 2

La disposizione appare norma di dettaglio e pertanto inopportuna in un testo di principi, che dovrebbe rinviare all'autonomia regolamentare e organizzativa degli enti territoriali l'articolazione delle modalità attuative della disciplina richiamata.

Pertanto si propone la sostituzione del comma 2 con i seguenti commi:

2. Lo Stato, le regioni, gli enti locali, gli enti pubblici e le autorità competenti garantiscono la massima diffusione delle informazioni in materia di requisiti per l'esercizio di ciascuna tipologia di attività d'impresa adottando le misure necessarie;

2.bis. Al comma 1 dell'art. 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 è aggiunto il punto b bis), "raccolta, nell'ambito della circoscrizione territoriale di loro competenza, delle norme e dei regolamenti relativi ai requisiti per l'esercizio di ciascuna tipologia di attività d'impresa";

2 ter. Lo Stato adotta procedure semplificate e dispone la riduzione al minimo dei diritti di segreteria, delle imposte e delle tasse dovuti in sede di iscrizione presso le camere di commercio, per l'avvio e per l'esercizio da parte di micro, piccole e medie imprese.

Comma 4, ultimo periodo: si ritiene importante il principio dell'accesso telematico e senza oneri delle pubbliche amministrazioni al registro delle imprese. Andrebbe previsto come comma aggiuntivo al presente articolo per ampliarne la portata, come richiesto più volte dalle Regioni, in conformità al Codice dell'Amministrazione Digitale. Inoltre non sembra tecnicamente preciso il riferimento al codice di iscrizione delle imprese per cui *si propone di sopprimere, lo stesso.*

Art. 10 – Iniziative contro i ritardi nei pagamenti nelle transazioni commerciali e delega al Governo in materia di disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 7 ottobre 2002, n. 231

Comma 4, punto c)

Si evidenzia un ampliamento delle funzioni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato da quelle normalmente svolte di indagine, segnalazione e comminazione di diffide e sanzioni indirizzate ad imprese, ma non a pubbliche amministrazioni per comportamenti illeciti.

Comma 7

Desta perplessità l'inserimento, in tale articolo dedicato ai ritardi nei pagamenti delle transazioni commerciali, di disposizioni che, recando modificazioni alla legge 99/2009, operano di fatto una proroga di termini di legge già scaduti per l'esercizio della delega per il riordino degli incentivi, senza rinnovare la volontà di delega da parte del Parlamento.

Inoltre si ricorda che, avendo il comma 7 introdotto termini che superano i 24 mesi, è prevista una procedura aggravata per l'acquisizione dei pareri da parte delle Camere sugli schemi dei decreti delegati .

Si ritiene più opportuno riformulare il comma, prevedendo un rinnovo della delega dal Parlamento al Governo, e contestualmente, al fine di adottare le forme di concertazione paritaria necessarie a dare attuazione al principio di leale collaborazione, **lo strumento dell'"intesa" da acquisire in Conferenza Stato-Regioni, sull'emanazione dei decreti legislativi per il riordino degli incentivi e per gli enti per l'internazionalizzazione.**

Art. 11 – Certificazione sostitutiva e procedura di verifica

Si esprimono forti perplessità in ordine alla continua produzione di norme relative all'avvio dell'attività di impresa ed alla definizione del ruolo dei soggetti privati abilitati a svolgere funzioni pubbliche, che crea incertezza sul quadro normativo di riferimento.

Pur nella convinzione che l'attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale è uno degli elementi su cui far leva per le politiche di semplificazione, l'introduzione di nuove norme dalla portata indefinita, come nel caso del presente articolo ingenera ulteriori incertezza.

La disposizione del primo comma infatti non consente una adeguata individuazione delle fattispecie a cui si riferisce, né prevede il rinvio a provvedimenti attuativi che ne chiariscano la portata. Se la norma si riferisce alle certificazioni ambientali e di qualità, sembra più chiara ed attuabile la norma

già vigente prevista all'articolo 30 del D.L. 112/2008 convertito in l. 133/2008. Se invece ci si riferisce alle certificazioni rilasciate dai professionisti e dalle Agenzie per le imprese all'interno dei procedimenti di competenza dello sportello unico la normativa di attuazione della stessa e la recente introduzione della SCIA hanno già disposto in merito.

Si propone la soppressione.

Art. 12 – Disciplina degli appalti pubblici

L'articolato evidenzia incongruenze di carattere formale e sostanziale, e sotto un profilo generale non sembra innovare il dettato del codice degli appalti, prefigurando un quadro di principio più favorevole alla micro, piccola e media impresa, ma lasciando alle stazioni appaltanti locali il problema di rendere il filtro territoriale compatibile con i principi di tutela della concorrenza, di parità di trattamento, di trasparenza e non discriminazione sanciti dalla normativa comunitaria e nazionale in materia.

Fermo restando l'intento di dare massima diffusione e pubblicità a tutte le attività a favore delle PMI, si nutrono perplessità in ordine alla collocazione dei bandi relativi agli incentivi nel portale web dedicato agli appalti, soprattutto in considerazione della diversa utenza.

Ciò premesso, si ritiene comunque di segnalare quanto segue:

- dal confronto tra il comma 1 di questo articolo che invita gli enti pubblici a rendere disponibile l'informazione sui bandi di accesso agli incentivi ed il comma 1 del successivo art. 13, che prospetta una riserva di incentivi a favore delle PMI, non si comprende la portata riduttiva del target di beneficiari del presente comma, che si rivolge soltanto alle imprese di micro e piccole dimensioni.

Comma 2, lettera a) la disposizione formalizza il frazionamento dell'appalto in lotti funzionali nel rispetto dell'art. 29 del codice degli appalti pubblici, per cui può ritenersi disposizione pleonastica, ma qualche problema interpretativo lo solleva l'intera disposizione laddove imputa alla stazione appaltante l'onere di "evidenziare le opportunità di subappalto, garantendo la conoscibilità della corresponsione dei pagamenti da parte della stazione appaltante nei vari stati di avanzamento".

Se l'intendimento del legislatore era di quello di porre a carico della stazione appaltante l'obbligo di prevedere nella gara d'appalto il subappalto, si rinvia all'art. 118 del codice degli appalti pubblici che sancisce un ricorso generalizzato al subappalto. Se, al contrario, si richiede alla stazione appaltante di specificare i lotti dell'opera, servizio o fornitura, oggetto di subappalto, si ritiene tale previsione in contrasto con il medesimo art. 118, che pone questo onere in capo ai soggetti concorrenti.

La lettera c) del medesimo comma 2 prefigura una serie di condizioni di favore per le micro e piccole imprese per l'accesso agli appalti pubblici di fornitura di servizi pubblici locali, banditi da Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti e per importi sottosoglia comunitaria, come previsto dalla direttiva del 4 maggio 2010.

Si tratta di misure apprezzabili per sostenere un rapporto più proficuo tra Amministrazioni locali di ambito circoscritto e PMI in caso di appalti di minore entità, specie laddove si tenta un coinvolgimento delle imprese locali nella realizzazione di grandi infrastrutture e delle connesse opere integrative e compensative.

Relativamente al comma 3 si chiede di chiarire meglio a cosa la norma si riferisca quando parla di requisiti di idoneità previsti dal d.lgs 163/2006 e s.m., se a quelli di ordine generale cosiddetti "moralì", o anche ai requisiti di idoneità professionale, ai criteri di capacità economico-finanziaria, o ancora a quelli di capacità tecnica e professionale dei fornitori e dei prestatori dei servizi.

Resta fermo il fatto che la disposizione non sembra voler riservare di fatto alle micro, piccole e medie imprese un trattamento preferenziale rispetto a quello indicato dal codice degli appalti, laddove si prevede che i requisiti possono essere provati in sede di gara mediante dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizione del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000 n. 445; solo al concorrente aggiudicatario è richiesta la documentazione probatoria, a conferma di quanto dichiarato in sede di gara.

A meno che la norma non voglia rinviare, per le micro, piccole e medie imprese, alla fase dell'aggiudicazione anche la presentazione della dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, unico documento che negli appalti di forniture e servizi viene richiesto all'atto della presentazione dell'offerta a dimostrazione della capacità finanziaria ed economica delle imprese concorrenti; oppure che voglia esentare le PMI stesse dai controlli sul possesso dei requisiti prima dell'apertura delle buste secondo quanto previsto dall'art. 48 del d. lgs. 163/2006.

Nel comma 5, laddove si rinvia al comma 1 per vietare la richiesta di requisiti finanziari sproporzionati alle imprese aggiudicatarie, si propone di utilizzare la stessa terminologia nelle due disposizioni, sostituendo il termine "contratti" con "appalti".

La disposizione in sé è pleonastica perché formalizza anche se solo limitatamente al profilo finanziario, un principio sancito dalla direttiva comunitaria 18/2004 e dal codice nazionale degli appalti e poi più volte ripreso dalla giurisprudenza secondo cui le amministrazioni non possono introdurre nei bandi di gara prescrizioni concernenti i requisiti di ammissione che risultino non ragionevoli, avuto riguardo all'oggetto dell'appalto e alle sue caratteristiche particolari, ed in contrasto con i principi, di derivazione comunitaria ed immanenti nell'ordinamento nazionale, di ragionevolezza e proporzionalità, nonché di apertura alla concorrenza degli appalti pubblici

Peraltro se in merito ai lavori pubblici non sembrano sussistere problemi di identificazione del concetto di "proporzionalità" o "adeguatezza", perché vigono le disposizioni del DPR 34/2000 sull'attestazione SOA che dispone la verifica nell'impresa concorrente di tutti i requisiti di ordine generale e speciale, inclusi quelli di profilo finanziario, sarebbe opportuno declinare il concetto con maggiore precisione per i servizi e le forniture rispetto a quanto previsto dall'art. 41 del codice degli appalti.

Art. 14– Politiche pubbliche per la competitività

Come evidenziato nella parte generale del documento, l'articolo confligge con le competenze costituzionalmente riservate alle Regioni in materia di industria e artigianato, commercio ed internazionalizzazione delle imprese, operando un riaccentramento degli strumenti anche finanziari di sostegno alle PMI.

Si chiede pertanto che tutti i provvedimenti emanati dal Governo nell'attuazione delle politiche pubbliche volte a garantire la competitività e produttività delle micro, piccole e medie imprese siano adottati sulla base di un piano strategico di interventi adottato dal Ministro dello Sviluppo economico, previo accordo con le Regioni nell'ambito della Sede stabile di concertazione, di cui all'art. 1, comma 4-bis.

L'obiettivo dell'emendamento è quello di assicurare quelle forme di partecipazione attiva e di leale collaborazione che rendono legittima la cd. "chiamata in sussidiarietà" di competenze amministrative e legislative da parte dello Stato nelle materie attinenti allo sviluppo economico.

Ciò premesso si propone di inserire il seguente comma 3:

3. Tutti i provvedimenti di cui al comma 1 sono adottati sulla base di un piano strategico di interventi, predisposto dal Ministro dello Sviluppo economico, in accordo con le Regioni, nell'ambito della Sede stabile di concertazione di cui all'art. 1, comma 4-bis.

Nel merito del contenuto dell'articolo, si ritiene comunque di segnalare quanto segue:

1. la dizione “reti di imprese” così formulata include anche la grande impresa, per cui sarebbe più opportuna la dizione “*e le relative reti di imprese*”;
2. la dizione “60% degli incentivi” andrebbe sostituita con la dizione “*60% di ogni forma di incentivazione*”, per non ingenerare confusioni interpretative;
3. gli incentivi automatici non si ritengono una modalità di agevolazione adeguata per favorire la micrompresa.

Art. 15 – Garante per le micro, piccole e medie imprese

Si propone di inserire un comma 6, del seguente tenore:

“Nell’esercizio delle sue funzioni il Garante opera in raccordo con le Regioni”.

Art. 16 – Legge annuale per la tutela e lo sviluppo delle micro e piccole imprese

Al riguardo si ribadiscono le perplessità già formulate nel documento delle Regioni approvato il 18/11/2010:

- 1) sull’opportunità di introdurre uno strumento legislativo nazionale in materia di tutela e di sviluppo delle micro e piccole imprese che, sul modello della legge comunitaria annuale, definisce per l’anno successivo gli indirizzi, i criteri, le modalità e le materie di intervento, in considerazione della competenza regionale in materia e senza peraltro prevedere un’adeguata copertura finanziaria;
- 2) sulla complessa articolazione e sul rinvio ad atti normativi di rango inferiore, che prefigurano una infinita proliferazione di atti che rischiano di vanificare l’obiettivo di sostenere e tutelare la micro e piccola impresa;
- 3) sugli attori coinvolti nella sua predisposizione: il Governo e un Tavolo permanente di consultazione delle associazioni di categoria, con l’esclusione pressoché totale di qualunque ente pubblico territoriale, se non attraverso un parere non vincolante espresso dalla Conferenza Unificata. Al riguardo, se comunque si ritiene di portare avanti la scelta di uno specifico intervento normativo, in conformità con quanto esplicitato in premessa e con riferimento all’art. 1 sulla necessità di potenziare il ruolo della Sede stabile di concertazione quale luogo di codecisione tra Stato e Regioni in materia di politiche industriali, si chiede che il comma 1 venga riformulato nel modo che segue:

“1. Al fine di attuare la comunicazione della Commissione europea, recante «Una corsia preferenziale per la piccola impresa – Alla ricerca di un nuovo quadro fondamentale per la Piccola Impresa (uno “Small Business Act” per l’Europa)», entro il 30 giugno di ogni anno il Governo, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, in accordo con le Regioni, nell’ambito della Sede stabile di concertazione, di cui all’art. 1, comma 4-bis, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, presenta alle Camere un disegno di legge annuale per la tutela e lo sviluppo delle micro e piccole imprese (MPI) volto a definire gli interventi in materia per l’anno successivo.”

Con riferimento al target di destinatari della legge si esprimono dubbi sulla scelta di circoscrivere l’ambito di applicazione alle imprese di micro e piccole dimensioni, pur riconoscendo che queste sono il contesto privilegiato della comunicazione “Uno Small Business Act per l’Europa” e ciò soprattutto per motivi di coerenza con:

- l'impianto complessivo dello Statuto delle Imprese che è finalizzato a valorizzare il potenziale di crescita, di produttività e di innovazione delle imprese, con particolare riferimento alle PMI;
- l'art. 15 che istituisce un Garante per le micro, piccole e medie imprese con la funzione di monitorare l'attuazione della comunicazione "Uno Small Business Act per l'Europa" e di svolgere funzioni di iniziativa e di supporto alle politiche in materia di PMI;
- lo stesso art. 16, comma 2, lettera a), che nell'esplicitare il contenuto delle norme di immediata applicazione, dispone che queste introducano "misure di semplificazione amministrativa anche relativamente ai procedimenti sanzionatori vigenti connessi agli adempimenti a cui sono tenute le piccole e medie imprese nei confronti della pubblica amministrazione".

Art. 17 – Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le autonomie locali

La finalità del presente articolo viene meno avendo recuperato la concertazione con le Regioni nell'ambito della Sede stabile di concertazione di cui all'art. 1, comma 4-bis.

Pertanto il presente articolo va eliminato.